REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa annotata al R.G.A. C.C. N. 50298 per l'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 12.05.2026, vertente

TRA

[redacted], elettivamente domiciliato in Massarosa (LU), alla Via Luigi Spada Cenami n. 583, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Polloni (CF: PLLRRT64M28L833E) del Foro di Lucca, che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Maria Serena Camboa (CF: CMBMSR71C69I549Y) del Foro di Lecce, giusta procura allegata al presente atto ex art. 83, comma 3, cpc, rilasciata su foglio separato, autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al numero di fax: 0584/1989696 e agli indirizzi di posta elettronica certificata: avv.roberto.polloni@pec.it e camboa.mariaserena@ordavvle.legalmail.it).

ATTORE

E

Banca [redacted] s.p.a., con sede legale a [redacted] CF e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Arezzo – Siena [redacted], aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo [redacted]i di [redacted], codice Banca 1030.6, codice Gruppo 1030.6, in persona dell'Avv. David Generali, nato a Siena il 7.09.1962 (CF: GRDVD62P07I726B), nella qualità di Responsabile di Struttura di Secondo Livello con funzione Legale della Banca e, come tale, munito dei necessari poteri di rappresentanza (livello procura C5), come da delibera del CDA del 27 Maggio 2021 ai sensi del vigente Statuto Sociale e della conseguente procura speciale ai rogiti Dott. Mario Zanchi, notaio in Siena, in data 15 Giugno 2021 repertorio n. 40124 raccolta n. 20466 registrata in Siena il 15 Giugno 2021 al n. 3600 serie IT, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Catavello del Foro di Milano (CF: CTV GCR 66M16C351B; PEC: giancarlo.catavello@milano.pecvvocati.it fax: 02.29005470), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Milano, in Largo Donegani n. 2.

CONVENUTA

Ruolo: Generale degli Affari Civili Contenziosi.

Materia: Contratti ed obbligazioni varie(Contr. atipici)

Codice: 143131

Oggetto: Intermediazione finanziaria(S.I.M.)- Contratti di Borsa.

Rito: Nuovo Ordinario Trib. Primo Grado(post 01/03/2006).

All'udienza del 12.05.2026 compariva per la parte attrice l'Avv. Carlo Delle Site, in sostituzione degli Avvocati Polloni e Camboa.

L'Avv. Delle Site insisteva nella domanda di espunzione dei documenti nn. 4,5,6,7,8,17 e 24 dell'attore, corrispondenti ai documenti nn. 11,16.17,18,19 e 23 della convenuta stante l'accertata apocrifia delle firme e del documento n°55 della convenuta poiché tardivo ed inammissibile e precisava le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in citazione.

Si insisteva altresì per l'ammissione di CTU di natura finanziaria di cui alla seconda memoria istruttoria.

Per il convenuto era presente l'Avv. Luana Nanni in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Catavello il quale precisava le conclusioni riportandosi al foglio già depositato telematicamente e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione con concessione dei termini per la redazione della comparsa conclusionale e della replica e si opponeva sia alla espunzione dei documenti che alla ammissione della CTU di natura finanziaria.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08 luglio 2022, il Sig. [redacted] conveniva in giudizio la Banca [redacted] S.p.A. (di seguito anche la "Banca" o [redacted]"), esponendo che:

- esso attore era titolare di un rapporto di intermediazione finanziaria presso la Filiale di Viareggio della Banca, in virtù di un contratto per la prestazione di servizi di investimento e di deposito dei titoli sottoscritto in data 11.11.2011;

- esso istante aveva avuto sempre scarsa competenza finanziaria e bassa propensione al rischio;

- esso esponente, nel mese di maggio dell'anno 2012, era stato contattato telefonicamente da un funzionario della [redacted], che gli aveva proposto un investimento in obbligazioni della "Banca", rappresentate come "sicure e senza rischi di perdite in conto capitale";

- esso attore, quindi, in data 18.05.2012, aveva sottoscritto presso il proprio domicilio un primo ordine di acquisto di obbligazioni BMPS 10/20 5.6 (codice titolo 10777620, ISIN XS0540544912), per nominali € 50.000,00, con un esborso di € 42.441,13, che erano state descritte dal funzionario della Banca come obbligazioni ordinarie;

- esso istante aveva, poi, effettuato ulteriori ordini per l'acquisto di obbligazioni, tuttavia senza la sottoscrizione del modulo d'ordine e della scheda dello strumento finanziario, nelle seguenti date: in data 15.10.2012, "ANTONV CAP 01/49 TV" per nominali

€ 100.000,00 e “ANTONV CAP 01/49 TV per nominali € 30.000,00; in data 16.11.2011, BMPS 10/20 5.6 per nominali € 100.000,00; in data 23.01.2013, “BMPS 10/20 5.6 per nominali € 100.000,00; in data 1.02.2013, BMPS 10/20 5 per nominali € 50.000,00.;

- esso esponente, a seguito della visita del funzionario della Banca presso la propria abitazione, aveva effettuato i seguenti ulteriori ordini:

1) in data 17.04.2013, 2 ordini di titoli BMPS 10/20 5.6 per nominali € 50.000,00 ciascuno; in data 03.05.2013, “ANTONV CAP 01/49 TV” per nominali € 20.000,00;

la Banca aveva sottaciuto la natura subordinata dei titoli ed i rischi ad essi connessi, vendendo, peraltro, prodotti finanziari non adeguati al suo profilo;

era stata omessa qualsiasi informativa aggiornata in ordine alle condizioni patrimoniali e finanziarie dell’emittente e le false informazioni diffuse, con i bilanci dal 2008 al 2014, non avevano posto esso attore nella condizione di compiere scelte consapevoli e ponderate di investimento;

- esso istante, soltanto a seguito della ricezione della documentazione richiesta ex art. 119 TUB, aveva ottenuto copia degli ordini di acquisto e delle schede-prodotto dei titoli ed aveva scoperto che le firme apposte in calce agli ordini del 15.10.2012, 15.11.2012, 16.11.2012, 23.01.2013, 01.02.2013, nonché all’ordine di vendita dell’ 01.12.2014 e al Questionario MIFID del 04.10.2012, erano tutte “apocrife poiché non apposte di suo pugno”;

pertanto esso esponente aveva proposto procedimento dinanzi all’Arbitro delle Controversie Finanziarie, conclusosi negativamente, con conseguente instaurazione del presente giudizio.

Tanto premesso esso attore chiedeva l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

voglia l’On. le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:

1) in via principale, ACCERTARE e DICHIARARE, per la causali di cui in premessa e in particolare per violazione da parte della convenuta dell'obbligo convenzionale di forma ex artt. 23 D. Lgs. n. 58/1998 TUF, 1352 e 1418 c.c., la nullità del contratto quadro di negoziazione/collocamento e per la prestazione dei servizi di investimento intercorso fra

Banca [redacted] S.p.A. ed il Sig. [redacted], con conseguente nullità dei seguenti ordini telefonici di acquisto di obbligazioni :- “ANTONV CAP 01/49 TV” (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 63.688,86 del 15/10/2012,- “ANTONV CAP 01/49 TV” (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 30.000,00 al costo di Euro 18.651,09 del 15/11/2012,- “BMPS 10/20 5.6” (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 95.627,26 del 16/11/2012, - “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 98.117,08 del 23/01/2013,- “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 44.407,62 dell’1/02/2013, complessivamente per nominali Euro 380.000,00 al costo di Euro 320.491,91, e, conseguentemente ed in ogni caso, CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione delle somme interamente investite pari a Euro 320.491,91, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nel medesimo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo;

2) sempre in via principale, ACCERTARE e DICHIARARE, per la causali di cui in premessa e in particolare per violazione dell'art.30, comma 6 e 7, D.Lgs. n. 58/1998 TUF (Offerta Fuori Sede), la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del contratto quadro di negoziazione/collocamento e per la prestazione dei servizi di investimento intercorso fra Banca [redacted] S.p.A. ed il Sig. [redacted], con conseguente nullità dei seguenti ordini di acquisto di obbligazioni: - “BMPS 10/20 5.6” (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 42.441,13 del 18/05/2012, Firmato Da: ROBERTO POLLONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6129d61fc0743e56 22 - “BMPS 10/20 5” (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 41.142,39 del 17/04/2013,- “BMPS 10/20 5.6” (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 43.376,20 del 17/04/2013,- “ANTONV CAP 01/49 TV” (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 20.000,00 al costo di Euro 9.584,49 del 3/05/2013, complessivamente per nominali Euro 170.000,00 al costo di Euro 136.544,21, e, per l’effetto e in ogni caso, CONDANNARE la convenuta alla restituzione delle somme interamente investite pari ad Euro 136.544,21, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nel medesimo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna

operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo; in caso di accoglimento delle domande sub nn. 1) e 2), detraendo dal quantum dovuto Euro 37.541,85 (ricavo della vendita delle obbligazioni dell'1/12/2014) ed Euro 71.910,95 (ricavo della vendita delle azioni del 26/04/2019);

3) in via subordinata, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della banca convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare ex artt. 21, 21, comma 1 bis , e ss. D.Lgs. n. 58/1998 TUF, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007, Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, ACCERTARE e DICHIARARE il grave inadempimento contrattuale della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – pre-negoziali e negoziali inerenti i seguenti ordini di acquisto di obbligazioni: - "BMPS 10/20 5.6" (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 42.441,13 del 18/05/2012,- "ANTONV CAP 01/49 TV" (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 63.688,86 del 15/10/2012,- "ANTONV CAP 01/49 TV" (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 30.000,00 al costo di Euro 18.651,09 del 15/11/2012, - "BMPS 10/20 5.6" (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 95,627,26 del 16/11/2012, - "BMPS 10/20 5" (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 98.117,08 del 23/01/2013,- "BMPS 10/20 5" (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 44.407,62 dell'1/02/2013,- "BMPS 10/20 5" (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 41.142,39 del 17/04/2013,- "BMPS 10/20 5.6" (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 43.376,20 del 17/04/2013, Firmato Da: ROBERTO POLLONI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6129d61fc0743e56 23 - "ANTONV CAP 01/49 TV" (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 20.000,00 al costo di Euro 9.584,49 del 3/05/2013, complessivamente per nominali Euro 550.000,00 al costo di Euro 457.036,12, RISOLVERE il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e/o tutti i sopra elencati contratti-ordini di acquisto e, conseguentemente e in ogni caso, CONDANNARE la banca convenuta alla restituzione delle somme investite, al netto di quanto ricavato dalle successive vendite, pari a Euro 347.583,32, o a quella somma maggiore o minore che risulterà

di Giustizia, ovvero al risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato nel medesimo importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo;

4) In via gradatamente subordinata ed in ogni caso, accertata per le causali di cui in premessa la violazione da parte della banca convenuta delle regole di condotta degli intermediari finanziari prescritte dalla normativa primaria e regolamentare ex artt. 21, 21, comma 1 bis , e ss. D.Lgs. n. 58/1998 TUF, 27, 28, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 Reg. Consob n. 16190/2007, Comunicazione Consob n. 9019104 del 2/03/2009, nonché la violazione dell'obbligo di buona fede, ACCERTARE e DICHIARARE l'inadempimento contrattuale della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere in tutte le fasi del rapporto – pre-negoziali e negoziali – inerenti i seguenti ordini di acquisto di obbligazioni:- "BMPS 10/20 5.6" (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 42.441,13 del 18/05/2012,- "ANTONV CAP 01/49 TV" (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 63.688,86 del 15/10/2012,- "ANTONV CAP 01/49 TV" (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 30.000,00 al costo di Euro 18.651,09 del 15/11/2012,- "BMPS 10/20 5.6" (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 95,627,26 del 16/11/2012,- "BMPS 10/20 5" (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 100.000,00 al costo di Euro 98.117,08 del 23/01/2013,- "BMPS 10/20 5" (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 44.407,62 dell'1/02/2013,- "BMPS 10/20 5" (cod. titolo 1024370, ISIN XS0503326083) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 41.142,39 del 17/04/2013,- "BMPS 10/20 5.6" (cod. titolo 1077620, ISIN XS0540544912) per nominali Euro 50.000,00 al costo di Euro 43.376,20 del 17/04/2013,- "ANTONV CAP 01/49 TV" (cod. titolo 9225440, ISIN XS 0131739236) per nominali Euro 20.000,00 al costo di Euro 9.584,49 del 3/05/2013, complessivamente per nominali Euro 550.000,00 al costo di Euro 457.036,12, e, conseguentemente e in ogni caso, CONDANNARE la banca convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore, equivalente alle somme investite al netto di quanto ricavato dalle successive vendite, pari a Euro 347.583,32, o a quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di ciascuna operazione (anche a titolo di lucro cessante) fino all'effettivo soddisfo; 5) Infine, CONDANNARE la convenuta al rimborso delle spese di giudizio, nonché al pagamento dei compensi professionali di causa.

Costituitasi ritualmente, la Banca eccepiva:

1) l'inammissibilità e l'improponibilità delle domande avversarie attesa la natura "subordinata" delle obbligazioni dedotte in giudizio che, in quanto tali, nella normalità dei casi, erano rimborsate alla scadenza, al pari di quelle ordinarie; la maggior parte dei titoli dedotti in giudizio, invero, si collocava nella categoria "Lower Tier II" e presentava il livello di subordinazione meno elevato tra tutti i titoli diversi dalle azioni. Gli ulteriori titoli riguardavano le obbligazioni emesse da Antonveneta (ANTONV CAP 01/49, codice titolare 9225440, ISIN XS 0131739236, sussumibili nella categoria "Tier 1"). Ne conseguiva l'inammissibilità delle domande caducatorie attoree a seguito della conversione forzosa delle obbligazioni in azioni;

2) quand'anche fossero state ritenute ammissibili le domande ex adverso proposte, le stesse risultavano, comunque, estinte per prescrizione in quanto le nullità di protezione ex adverso invocate erano sottoposte al termine di prescrizione quinquennale, ovvero alla disciplina applicabile all'azione di annullamento, termine nel caso de quo ampiamente spirato.

Nel merito la Banca deduceva l' infondatezza delle domande attoree in quanto le perdite che il Sig. [redacted] aveva prospettato in limine litis non erano dipese dalle pretese caratteristiche intrinseche delle obbligazioni subordinate, ma dalla circostanza per cui, per effetto dell'adozione ex lege di misure di "burden sharing", le obbligazioni subordinate erano state forzosamente convertite in azioni ordinarie, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legge 237/2016.

In mancanza di tale intervento normativo il capitale investito sarebbe stato integralmente rimborsato alla scadenza.

Segnatamente in ordine alla domanda di nullità del contratto-quadro e degli ordini di acquisto "telefonici" per inosservanza degli obblighi di forma, la Banca replicava che: l'obbligo di forma scritta, per i contratti relativi ai servizi di investimento, previsto dall'art. 23 del D. Lgs n. 58 /1998, era da riferirsi ai soli contratti quadro e non anche ai singoli ordini di investimento, la cui validità non era soggetta a requisiti formali; nel caso oggetto di scrutinio il contratto-quadro era stato redatto per iscritto e sottoscritto dall'esponente, risultando, conseguentemente, soddisfatto, in relazione ad esso,

il requisito di forma scritta prescritto dalla legge e dovendosi escludere qualsiasi profilo di nullità.

Quanto alla forma degli ordini il contratto-quadro prevedeva la facoltà di fruizione degli ordini telefonici e, in ogni caso, non prevedeva l'obbligatorietà della forma scritta in relazione agli stessi.

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo non era ravvisabile la nullità degli ordini in contestazione per difetto del requisito del consenso alla negoziazione, previsto dall'art. 1325 c.c. in quanto la predetta forma di invalidità era stata sanata dai comportamenti dell'investitore (consistenti nell'incasso delle cedole, nella vendita dei titoli e nell'incasso del relativo controvalore, nonché nel loro trasferimento presso altro intermediario), dai quali era desumibile una volontà abdicativa del rimedio invalidatorio.

Parimenti infondata era la domanda di nullità del contratto-quadro e degli ordini di investimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 e 7 del TUF.

Ad argomentare dell'attore, invero, essendo gli acquisti in contestazione stati conclusi al di fuori della sede dell'intermediario, gli stessi avrebbero dovuto recare per iscritto l'indicazione della facoltà di recesso da esercitarsi entro i sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, pena la nullità del contratto.

Tale rilievo, tuttavia, era strumentale, non avendo mai l'attore manifestato l'intenzione di recedere dall'acquisto.

Né, del resto, la mera circostanza che la sottoscrizione fosse avvenuta presso l'abitazione dell'investitore, valeva a qualificare l'offerta come avvenuta "fuori sede" "occorrendo a tal fine che l'investimento fosse stato sollecitato presso il domicilio dell'investitore da un promotore finanziario o da un dipendente della banca intermediaria, tale da sorprendere l'investitore e da indurlo ad aderire ad una proposta non meditata adeguatamente e così da far ritenere che la decisione di investimento fosse stata assunta "fuori sede".

Nel caso oggetto di indagine, al contrario, la sottoscrizione degli ordini presso il domicilio del Sig. [redacted] rappresentava una prassi adottata per andare incontro alle esigenze dell'attore, il quale, svolgendo attività di allenatore di squadre di calcio, non aveva la possibilità di recarsi presso la filiale della banca a Viareggio, per perfezionare gli ordini di investimento.

Da ultimo, infondata era la domanda di risoluzione degli ordini e di risarcimento dei danni, per violazione di obblighi informativi dovendosi considerare che, nell'ipotesi di un servizio di investimento consistente esclusivamente in una esecuzione di ordini per conto del cliente, l'intermediario non operava né in regime di gestione del portafoglio, né in regime di consulenza, non essendo conseguentemente tenuto ad effettuare alcuna valutazione di adeguatezza dell'operazione.

In tale ipotesi ciò che l'intermediario era tenuto ad operare era la valutazione dell'appropriatezza del cliente sulla scorta del corredo informativo raccolto.

Pertanto la Banca aveva assolto pienamente gli obblighi informativi sulla stessa gravanti, considerato che le risposte al questionario Mifid rese dal Sig. [redacted] risultavano in linea con le strategie di investimento poste in essere.

Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dall'attore, la specificazione della natura subordinata delle obbligazioni era irrilevante al fine di delineare l'affermata violazione degli obblighi informativi.

Le obbligazioni subordinate, infatti, non erano alternative a quelle ordinarie, appartenendo alla stessa macro-categoria, dovendosi distinguere da questa soltanto le obbligazioni strutturate (che combinavano la componente ordinaria con un contratto derivato). L'indicazione della categoria "subordinate" nella scheda dello strumento finanziario risultava, quindi, conforme alle leggi a suo tempo in vigore, poiché, solo a partire dall' 01gennaio 2016, era stata imposta l'integrazione della descrizione dello strumento finanziario, con l'indicazione della natura subordinata, specie in relazione al "bail in".

Del resto, dopo il recepimento in Italia della BRRD ("Bank Recovery and Resolutoin Directive"), pubblicata sulla Gazzetta Unica del 12.06.2014, la Banca aveva provveduto a integrare la descrizione dello strumento finanziario nel senso sopra indicato, utilizzando il suffisso "SUB", in quanto tale indicazione era divenuta rilevante, alla luce dell'introduzione del bail- in.

Da ultimo infondata era la censura per cui la Banca aveva violato la disciplina in tema di conflitto d'interesse, in quanto, nella nota informativa allegata al contratto-quadro, erano dedicate apposite sezioni sull'identificazione di situazioni di conflitto d'interesse e

sulle misure adottate per la relativa gestione, nonché sulla fase di disclosure nei confronti della clientela.

Tanto precisato la Banca [redacted] S.p.A. chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"piaccia all'Ill. Mo Tribunale Adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito: Rigettare tutte le domande proposte dall'attore, siccome inammissibili e totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa; in via subordinata, nel denegato caso di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e/o di risarcimento danni, detrarre dai suddetti importi, in ipotesi riconosciuti all'attore, il valore delle cedole incassate a valere sui titoli oggetto di causa, a titolo di compensatio lucri cum damno, nonché il controvalore delle azioni assegnate a seguito della conversione e detenute alla data (25.10.2017) in cui sono state riammesse alla contrattazione e i danni, nell'ammontare che sarà ritenuto di giustizia, che l'attore avrebbe potuto evitare, adottando l'ordinaria diligenza ex art. 1227 c.c. In via istruttoria: si formula riserva di ulteriori deduzioni e produzioni nei termini di legge. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura di legge".

Successivamente alla costituzione delle parti seguiva scambio di memorie ex art. 183 cpc, comma 6.

Con ordinanza del 10.07.2023, il G.I. ammetteva CTU di natura grafologica sui documenti a firme disconosciute, formulando il seguente quesito:
" verificare l'autografia dei documenti versati in copia in atti, dei quali si chiede la produzione in originale a cura della banca convenuta".

Quindi, con ordinanza del giorno 08.07.2024, il G.I. ammetteva la prova testimoniale con i due testi di parte attrice, i quali erano escussi all'udienza del 19.11.2024. Successivamente, all'udienza del 12.05.2026, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Ritiene il giudicante che la domanda attorea sia meritevole di accoglimento per l'ordine di ragioni di seguito compendiate:

In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità delle domande di natura caducatoria in ordine alla intercorsa conversione dei titoli investiti.

L'eccezione è, invero, infondata, poiché muove dall'erroneo presupposto per cui le azioni esperibili avverso il procedimento di conversione forzosa delle obbligazioni in azioni consisterebbero solo ed esclusivamente nell'impugnazione dinanzi al Giudice Amministrativo del provvedimento di conversione forzosa (per vizi, ovvero in ragione della non congruità del rapporto di conversione applicato per l'assegnazione delle azioni convertite).

Al contrario il Decreto Legge n. 237/2016 non prevede alcun impedimento all'azione giudiziaria per la contestazione dell'operazione finanziaria, che ha condotto all'acquisto delle obbligazioni subordinate, da parte dell'investitore.

Del resto la circostanza che, per effetto della conversione delle obbligazioni in azioni, vi sia stato un aumento di capitale sociale della convenuta non determina la necessità di impugnare la relativa delibera assembleare, trattandosi di un evento stabilito dalla legge e non essendo il procedimento di conversione oggetto delle contestazioni di parte attrice. Ne consegue che, pur in carenza di impugnazione del provvedimento di conversione forzosa, è ammissibile l'esercizio delle azioni di nullità, annullamento, risoluzione e risarcimento dei danni, relative al contratto di intermediazione finanziari.

Sempre in via preliminare infondata risulta l'eccezione di intervenuta estinzione per prescrizione delle domande attoree.

Quest'ultima muove dall'erroneo assunto secondo cui, essendo l'azione di nullità esercitata dal Sig. [redacted] qualificabile come relativa, sarebbe applicabile alla fattispecie de qua il termine di prescrizione quinquennale previsto per l'azione di annullamento.

Al contrario, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, richiamato in atti dall'attore, risulta superato il precedente indirizzo ermeneutico, che prevedeva una sostanziale assimilazione delle nullità relative di protezione al rimedio dell'annullabilità.

Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte, invero, le nullità relative di protezione sarebbero sussumibili nell'ambito della disciplina generale dell'azione di nullità, con conseguente applicazione alle prime della disciplina dettata per le seconde in tema di imprescrittibilità dell'azione, prescrizione decennale dei relativi effetti restitutori, insanabilità, non suscettibilità di convalida.

Analogamente i diritti restitutori/risarcitori derivanti dall'accoglimento della domanda di accertamento dell'inadempimento contrattuale della Banca, per violazione degli obblighi informativi, in occasione del conferimento degli ordini di acquisto in lite, con o senza domanda di risoluzione, si prescrivono nel termine prescrizionale di dieci anni, decorrente dalla data di conferimento del rispettivo ordine e non dalla data della stipula del contratto quadro, avente contenuto normativo e generale e non potendo comportare per l'intermediario obblighi informativi su uno specifico investimento finanziario.

Orbene tale arco temporale è stato interrotto dall'attore, dapprima con il reclamo del 17.07.2018, versato in atti e poi con il ricorso davanti all'Arbitro per le Controversie Finanziarie del 13.02.2019.

Ne deriva la palese infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca. Venendo al merito delle domande attoree occorre rilevare che:

la parte attrice ha domandato la nullità degli ordini telefonici di investimento del 15.11.2012, 16.11.2012, 23.01.2013 e 01.02.2013, per violazione della forma convenzionale stabilita nel contratto di intermediazione, ovvero per mancata registrazione degli stessi su nastro magnetico o su altro supporto equivalente; la nullità degli ordini di investimento del 18.05.2012, 17.04.2013 e 3.05.2013, sottoscritti presso l'abitazione di proprietà del [redacted], a Parma, per violazione dell'art. 30, commi 6 e 7 del TUF, ovvero per la mancanza nel contratto dell'indicazione della facoltà di recesso per il cliente. Ferme le conseguenze derivanti dalle nullità eccepite l'attore ha, in via gradata, rilevato che le omissioni informative, da parte dell'intermediario, determinerebbero, nei confronti del cliente, la responsabilità contrattuale della banca, con legittimazione della domanda di risoluzione per grave inadempimento dei contratti stipulati in esecuzione del contratto quadro, oltre al risarcimento dei danni comunque dovuto.

A tal proposito, l'esame delle domande attoree non può prescindere dal rilievo per cui, in corso di causa e, in particolare, all'esito degli accertamenti espletati dal nominato CTU, è

emersa la natura apocrifa delle n. 26 firme oggetto di verifica, a nome del Sig. [redacted] Matteo, presenti sui seguenti documenti: n. 5 firme su ordine di acquisto del 15.10.2012, in originale, doc. n. 4 fascicolo attore; n. 5 firme su ordine di acquisto del 15.11.2012, in originale, doc. n. 5 fascicolo attore; n. 4 firme su ordine di acquisto del 16.11.2012, in originale, doc. n. 6 fascicolo attore; n. 4 firme su ordine di acquisto del 23.01.2013, in originale, doc. n. 7 fascicolo attore; n. 4 firme su ordine di acquisto del 01.02.2013, in fotocopia, doc. n. 8 fascicolo attore; n. 1 firma su Questionario Mifid datato 04.10.2012, in originale, doc. n. 17 fascicolo attore; n. 3 firme su ordine di vendita del 01.12.2014, in originale, doc. n. 23 fascicolo attore.

Nella relazione definitiva della Dott.ssa Maria Pinna, perito grafico iscritto all'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Roma, nominata CTU nel presente procedimento, è emerso che "le n. 26 firme oggetto di verifica sono, dunque, frutto di un processo imitativo a mano libera da modello autografo".

In particolare il giudizio di apocrifia delle firme esaminate è stato motivato con le discordanze grafomotorie emerse in sede confrontuale tra le firme in verifica e comparative disponibili.

Tali conclusioni sono state condivise, nelle osservazioni svolte, entro i termini assegnati dal Giudice, dalla Dottoressa Lorella Lorenzoni, CTP del Sig. [redacted].

Quanto alle osservazioni rese dalla dott.ssa Calvauna, CTP nominato da MPS, la Dott.ssa Pinna ha chiarito che l'ipotesi dissimulativa prospettata dal consulente di parte, non trova avvalorati riscontri tecnici e che le emerse "concordanze modeste nelle componenti formali del grafismo" non sono oggettivamente sufficienti a sostenere tale tesi.

Segnatamente il CTU ha rilevato che, a fronte di una complessiva similarità della struttura sottoscrittoria tra le firme a confronto, sono emerse delle discordanze gestuali relative sia alle caratteristiche di ordine generale che alle particolarità espressive correlate agli automatismi realizzativi individuali.

Nel caso oggetto di indagine sono risultate dissimili le peculiarità realizzative relative a: i)rapporti dimensionali tra lettere;

ii) aste delle doppie "tt" del nome;

iii) punto d'avvio dell'iniziale "M" del nome;

iv) dinamica formativa dei tratti di fine firma;

v) qualità del tratto grafico.

Tali particolarità, secondo il giudizio della nominata esperta, non avrebbero potuto riscontrarsi nell'ipotesi dissimulativa in quanto il sottoscrittore avrebbe immesso inconsapevolmente tali aspetti grafici (automatismo) nella realizzazione delle firme in questione.

Da ultimo la CTU ha evidenziato la valenza identificativa del riscontro "Diversità qualitativa del tratto grafico", che avvalora e conferma l'impossibilità attributiva delle firme in verifica alla grafomotricità mancina del Sig. [redacted].

Pertanto la Dott.ssa Pinna ha confermato il giudizio tecnico di apocrifia delle firme in verifica.

Trattandosi di conclusione immune da vizi logici-giuridici e non connotata da errori tecnici la pertinente relazione deve essere integralmente condivisa con le conseguenti implicazioni in merito all'accoglimento delle domande attoree.

Al riguardo la Suprema Corte, Sezione III, con sentenza n. 2761 depositata il 12 febbraio 2015, ha affermato il principio per cui la consulenza tecnica può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, quando si risolva in uno strumento, oltre che di valutazione tecnica, anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (Cass. Civ. 3710/03) e percepibili con l'ausilio di specifiche strumentazioni tecniche (Cass. Civ. 9090/03, 4743/07).

Nella parte motivazionale della pronuncia l'Organo di Nomofilachia ha precisato che, pur non essendo la consulenza tecnica d'ufficio qualificabile come mezzo di prova in senso proprio e non potendo, conseguentemente, essere adottata per esonerare le parti dai loro oneri probatori, è consentito affidare al consulente non soltanto l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetta consulenza deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetta consulenza percipiente), quando si tratta di fatti che la parte ha dedotto e posto a fondamento delle proprie pretese. (Cfr. In tal senso, cfr. Cass. Civ. 13 Marzo 2009, n. 6155 e Sez. Un. N. 30175/2011, secondo

cui, in alcune circostanze, la complessità della ricostruzione della situazione in cui l'illecito si sia consumato e la diversità delle possibili opzioni tecniche, in base alle quali individuare gli elementi decisivi, al fine di identificare e quantificare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito possono giustificare l'affidamento al CTU di compiti di accertamento).

Verificata, quindi, la natura apocrifa delle firme apposte sui documenti versati in atti, occorre ulteriormente evidenziare che, con l'Ordinanza n. 12129 del 30 Aprile 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto-quadro di investimento sottoscritto da uno soltanto dei due clienti è nullo per difetto della forma richiesta dall'art. 23 TUF, quando la firma dell'altro investitore sia apocrifa.

Secondo i Giudici di legittimità la prolungata durata del rapporto e l'incasso delle cedole non sanano la nullità, che si estende agli ordini programmati dal contratto invalido.

Nella parte motivazionale della sentenza la Suprema Corte ha affermato il principio per cui la nullità del contratto-quadro determina l'invalidità degli ordini di acquisto programmati e compiuti nei confronti di entrambi i clienti.

La forma scritta richiesta dalla legge, invero, è una forma di protezione dell'investitore che non può essere sostituita dalla successiva esecuzione del rapporto.

L'acquiescienza prolungata, l'incasso dei rendimenti ed il mancato immediato disconoscimento non producono alcun effetto sanante, poiché il contratto nullo non è suscettibile di convalida.

La Corte, inoltre, non ha mancato di precisare che il diverso avviso espresso dalle Sezioni Unite (16 Gennaio 2018, n. 898), secondo cui è sufficiente la sola firma dell'investitore, riguarda il caso in cui manchi la sottoscrizione dell'intermediario.

In quella situazione il consenso della banca può risultare dai comportamenti concludenti, purchè il documento sia stato sottoscritto dal cliente e gli sia stata consegnata una copia. Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte (ordinanza citata n. 12129 del 30 Aprile 2026), invece, risultava mancante la firma autentica di uno degli investitori.

Questo difetto, secondo i Giudici di legittimità, è tale da incidere direttamente sul requisito formale imposto dall'art. 23, comma 1, TUF, determinando la nullità originaria del contratto.

Se ne inferisce il postulato interpretativo per cui la partecipazione successiva al rapporto non può sostituire la manifestazione scritta del consenso, richiesta a tutela del cliente.

Da ultimo la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo il quale, quando la parte investitrice è composta da più soggetti, la sottoscrizione di uno solo non mantiene valido il contratto per l'altro né consente di separare gli effetti degli ordini.

La nullità del quadro negoziale travolge le operazioni che ne costituiscono attuazione nei confronti di entrambi.

Sulla scorta delle suesposte coordinate interpretative è possibile affermare che solo il consenso della banca può emergere dall'esecuzione del rapporto.

L'art. 23, primo comma, del TUF stabilisce, per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento il duplice onere di redazione per iscritto e di consegna al cliente di un " esemplare", sanzionando con la nullità l'inosservanza della forma prescritta.

Il terzo comma prevede poi che soltanto il cliente possa agire per la nullità.

Previsioni analoghe sono contenute negli art. 117 e 127 TUB, in relazione ai quali, tuttavia, occorre distinguere tra la mancata redazione per iscritto del contratto e la mancata consegna di un esemplare al cliente.

Ad avviso dell'orientamento giurisprudenziale più recente, invero, l'art. 23 del TUF prevede una forma bilaterale ad substantiam e la produzione in giudizio del contratto quadro, da parte della banca che non lo ha sottoscritto, è equipollente alla sua sottoscrizione, comportando tuttavia il perfezionamento del contratto solo ex nunc, con conseguente nullità insanabile degli ordini di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartiti, ai sensi dell'art. 1423 c.c.

Tale opinamento, comunque, ritiene soddisfatto il requisito formale anche in presenza di sottoscrizioni delle parti, contenute in documenti distinti, ma aventi un collegamento tale da evidenziare la formazione dell'accordo.

Si nega, inoltre, la possibilità di desumere la conclusione del contratto dalla dichiarazione, resa dall'investitore nel documento mancante della sottoscrizione dell'istituto, che "un esemplare del presente contratto ci è stato da voi consegnato sottoscritto dal soggetto abilitato a rappresentarVi".

Tale documentazione, infatti, non manifesta direttamente la volontà contrattuale della banca, ma si limita a rappresentare l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto, il cui perfezionamento si intende provare, con una sorta di inversione logica, in quanto si desume il prius (la stipula del contratto) dal posterius (consegna di un esemplare del contratto); trattasi, in ogni caso, di comportamenti attuativi, inidonei a dar luogo alla stipula di un contratto formale.

Tanto precisato deve ritenersi che i principi espressi dalla Suprema Corte in tema di nullità del contratto-quadro per mancanza di sottoscrizione dell'investitore, tale da travolgere i successivi ordini di investimento, si applichino anche nell'ipotesi, che viene in rilievo nel caso de quo, in cui la sottoscrizione apposta dal cliente sui singoli ordini di investimento sia risultata apocrifa.

Tale conclusione non è in contraddizione con l'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui il requisito della forma scritta a pena di nullità si riferisce ai contratti-quadro e non alle singole operazioni di investimento, meramente attuative del primo e partecipative della relativa causa, salva diversa volontà espressa dalle parti nel contratto.

In particolare il Giudice di legittimità nelle note pronunce del 2007, relative alla conseguenze della violazione degli obblighi di comportamento degli intermediari finanziari, ha affermato il principio dell'assimilazione del contratto-quadro, contenente la regolamentazione dei servizi dell'intermediario, al mandato.

Ne consegue che i singoli ordini di acquisto potrebbero essere impartiti anche in forma orale, se il contratto non dovesse disporre diversamente, come si desume, peraltro, dalla lettera dell'art. 37, comma 2, lett. c), reg. Consob 16290/2007, il quale prescrive che spetta al contratto stipulato con il cliente l'indicazione delle modalità con le quali lo stesso può impartire ordini e istruzioni.

Tuttavia, laddove i singoli ordini di investimento vengano impartiti in forma scritta e risulti l'apocrifia della relativa sottoscrizione, deve ritenersi che il singolo ordine sia colpito dalla sanzione della nullità, essendo la ratio sottesa all'art. 23 del TUF volta a soddisfare l'interesse del cliente alla conoscenza dei servizi cui si obbliga l'intermediario ed alla costante verifica nel corso del rapporto del rispetto delle modalità esecutive del contratto quadro.

Come noto, invero, si tratta di un vincolo formale volto a colmare il gap di conoscenze dei prodotti finanziari tra l'intermediario e il cliente, nell'ambito del neo-formalismo, il cui rispetto è posto integralmente a carico del contraente "forte" del rapporto, per compensare il potere di determinare unilateralmente le condizioni dell'affare e la cui inosservanza legittima solo il consumatore ad agire per far dichiarare la nullità, rendendolo così arbitro della sorte del contratto.

In virtù delle osservazioni svolte deve quindi ritenersi, in parziale accoglimento della domanda principale svolta dall'attore, che i singoli ordini di investimento recanti firma apocrifa, come accertato nella relazione peritale redatta dal CTU, siano affetti da nullità.

In ordine agli effetti restitutori conseguenti e connessi a tale sanzione occorre tuttavia accogliere la domanda sollevata dalla Banca, di detrazione dagli importi da restituire delle cedole incassate dal Sig. [redacted].

Pertanto muovendo dalla somma effettivamente esborsata per gli investimenti (pari ad € 457.036,12), dalla stessa devono detrarsi:

a) le cedole complessivamente percepite dall'attore sulle obbligazioni in contestazione (€ 54.570,00);
b) il controvalore ricavato dalla vendita delle obbligazioni, effettuata il giorno 01/12/ 2014 e pari a complessivi € 37.541,81, oltre ad € 71.910,95 (ricavo della vendita delle azioni del 26.04.2019).

   Conseguentemente l'importo da restituire a favore del Sig. [redacted] ammonta complessivamente ad € 293.014,17, corrispondente alla differenza tra quanto sborsato dall'attore (€ 457.036,12) e le somme effettivamente percepite dal medesimo (€ 54.570,00 + € 37.541,00 + € 71.910,95), a fronte delle operazioni di investimento in contestazione; il tutto oltre interessi legali- e non anche rivalutazione monetaria vertendosi in ambito di debito di valuta e non essendo stata fornita la prova del maggior danno sofferto ex art. 1224 2° comma c.c.- a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

   Le spese di lite- che tengono conto del criterio del c.d. decisum- seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

   Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- liquidate come in atti- devono essere poste in via definitiva a carico della società convenuta.

PQM

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

In parziale accoglimento della domanda attorea di restituzione degli importi pagati a titolo di investimenti e di compensazione con gli importi riscossi, condanna la Banca [redacted] S.p.A. alla restituzione in favore del Sig. [redacted], della somma di € 293.014,17 a titolo di differenziale tra quanto esborsato dall'attore per gli investimenti in contestazione e gli importi dal medesimo incassati e/o trattenuti, a diverso titolo; il tutto oltre interessi legali a decorrere dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

Condanna la Banca [redacted] alla rifusione in favore dell'istante delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 20.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c,p.a. ed i.v.a. come per legge.

Spese di C.T.U.- liquidate come in atti- da porsi in via definitiva a carico della società convenuta.

Roma, 11 settembre 2026

Il Giudice Unico

Dott. Maurizio Manzi